

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VIII - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo III - Procedimenti speciali

Art. 557 Procedimento per decreto

1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'[articolo 444](#) o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.